



COMUNE DI CENTO
(Provincia di Ferrara)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - COMPETENZA E GESTIONE DEI SERVIZI

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

CAPO I DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

ART. 4 - DICHIARAZIONE DI MORTE

ART. 5 - ADEMPIMENTO DELL' UFFICIALE DI STATO CIVILE

ART. 6 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

ART. 7 - REGISTRO DEI DECEDUTI E CAUSE DI MORTE

ART. 8 - ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

ART. 9 - REFERTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

ART. 10 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

ART. 11 - AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

ART. 12 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

ART. 13 - SEPPELLIMENTI SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE

CAPO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 14 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

ART. 15 - MODALITA' PER L'OSSERVAZIONE

ART. 16 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

ART. 17 - AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE AUTOPSIA E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

CAPO III RISCANTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

ART. 18 - RISCANTRO DIAGNOSTICO

ART. 19 - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

ART. 20 - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

ART. 21 - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

CAPO IV FERETRI

ART. 22 - OBBLIGO DI FERETRO INDIVIDUALE

ART. 23 - CHIUSURA DEL FERETRO

ART. 24 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI FERETRI

per inumazione:

per tumulazione:

per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o

dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

per trasferimento da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 Km.:

per cremazione:

ART. 25 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI - SEPOLTURA DI INDIGENZA

ART. 26 - VERIFICA FERETRI

ART. 27 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

CAPO V TRASPORTI FUNEBRI

ART. 28 - ESCLUSIVA DEL SERVIZIO

ART. 29 - TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

ART. 30 - DIRITTI DI PRIVATIVA PER TRASPORTI DA TERZI

ART. 31 - ECCEZIONI AL DIRITTO DI ESCLUSIVA

ART. 32 - PERCORSO DEL TRASPORTO - ORARI - MODALITA'

ART. 33 - REQUISITI DEI CARRI E RIMESSE PER I CARRI

ART. 34 - TRASFERIMENTO DAL LUOGO DI DECESSO AL LUOGO DEI FUNERALI

ART. 35 - DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE

ART. 36 - TRASPORTO AI LOCALI DI OSSERVAZIONE

ART. 37 - AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICATO DEL TRASPORTO

ART. 38 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI SALMA IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

ART. 39 - TRASPORTO DI SALMA FUORI COMUNE

ART. 40 - TRASPORTI DI SALME ALL'ESTERO - DALL'ESTERO

ART. 41 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TRASPORTO FUORI COMUNE

ART. 42 - TRASPORTI DI SALME PER LA CREMAZIONE

ART. 43 - TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO

ART. 44 - TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI

CAPO VI CIMITERO - SEPOLTURE - FOSSA COMUNI

ART. 45 - CIMITERI COMUNALI

ART. 46 - AMMISSIONE NEL CIMITERO

[ART. 47 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA](#)
[ART. 48 - PERSONALE CIMITERIALE](#)
[ART. 49 - ATTRIBUZIONI E DOVERI DEL DEPUTATO CIMITERIALE](#)
[ART. 50 - COMPITI E OBBLIGHI DEI NECROFORI](#)
[ART. 51 - COMPORTAMENTI DEI NECROFORI](#)
[ART. 52 - DIVIETI AI NECROFORI](#)
[ART. 53 - CAMERA MORTUARIA](#)
[ART. 54 - SALE PER AUTOPSIE](#)
[ART. 55 - OSSARIO E CINERARIO COMUNE](#)
[ART. 56 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE](#)
[ART. 57 - DISPOSIZIONI GENERALI](#)
[ART. 58 - INUMAZIONE](#)
[ART. 58-TER – SEPOLTURE CAMPO MUSULMANO](#)
[ART. 59 - INUMAZIONE DI ARTI ANATOMICI](#)
[ART. 60 - CIPPI DISTINTIVI DELLE FOSSA](#)
[ART. 61 - RICOLMO DELLE FOSSA](#)
[ART. 62 - TUMULAZIONE](#)
[ART. 62 BIS - TUMULAZIONI](#)
[ART. 63 - ESUMAZIONE ORDINARIA](#)
[ART. 64 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE](#)
[ART. 65 - PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE](#)
[ART. 66 - DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE ED ESTUMULATE](#)
[ART. 67 - AVVISI DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE](#)
[ART. 69 - ESTUMULAZIONE](#)
[ART. 69 - GRATUITA' DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI](#)
[ART. 70 - RIFIUTI CIMITERIALI](#)
[ART. 71 - RECUPERO OGGETTI PREZIOSI E RICORDI](#)
[ART. 72 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI](#)

CAPO VII CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

[ART. 73 - SEPOLTURE PRIVATE](#)
[ART. 74 - PREVISIONI DELLE AREE PER SEPOLTURE PRIVATE](#)
[ART. 75 - TIPI DI SEPOLTURE - DURATA DELLE CONCESSIONI](#)
[ART. 76 - CARATTERISTICHE E USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE](#)
[ART. 77 - TRASMISSIONE DEL DIRITTO D'USO](#)
[ART. 78 - CONCESSIONE - DOVERI GENERALI](#)
[ART. 79 - CONCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA INDIVIDUALE](#)
[ART. 80 - SEPOLTURA DI FAMIGLIA O COLLETTIVA](#)
[ART. 81 - UTILIZZO DEI MANUFATTI](#)
[ART. 82 - RETROCESSIONI](#)
[ART. 83 - COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI](#)
[ART. 84 - REVOCA](#)
[ART. 85 - DECADENZA](#)
[ART. 86 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA](#)
[ART. 87 - ESTINZIONE](#)

CAPO VIII IMPRESE E LAVORI PRIVATI

[ART. 88 - ACCESSO AL CIMITERO](#)
[ART. 89 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI](#)
[ART. 90 - RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE](#)
[ART. 91 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO](#)
[ART. 92 - INTRODUZIONE DI MEZZI D'OPERA E DEPOSITO DI MATERIALE](#)
[ART. 93 - ORARIO DI LAVORO](#)
[ART. 94 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI](#)
[ART. 95 - VIGILANZA](#)

CAPO IX CREMAZIONE

[ART. 96 - COSTRUZIONE DI FORNI CREMATORI](#)
[ART. 97 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE](#)
[ART. 98 - GESTIONE DEI CREMATORI](#)
[ART. 99 - INTERVENTO ALLA CREMAZIONE](#)
[ART. 100 - URNE CINERARIE - TUMULAZIONE - DISPERSIONE](#)
[ART. 101 - TRASPORTO, VERBALE DI CONSEGNA, REGISTRO](#)

CAPO X POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 102 - ORARIO

ART. 103 - DIVIETO DI INGRESSO

ART. 104 - RITI RELIGIOSI

ART. 105 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

ART. 106 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

CAPO XI DISPOSIZIONI VARIE

ART. 107 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI BENEMERITI

ART. 108 - REGISTRO DELLE SEPOLTURE

ART. 109 - ANNOTAZIONI NEL REGISTRO DELLE SEPOLTURE

ART. 110 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

ART. 111 - ANAGRAFE CIMITERIALE

ART. 112 - SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 113 - SANZIONI

ART. 114 - CAUTELE

ART. 115 - TRASFERIMENTO DI COMPETENZE A CMV SERVIZI SRL

ART. 116 - ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funebri cimiteriali

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia, ha per oggetto i servizi di polizia mortuaria e funebri cimiteriali nell'ambito del territorio di questo Comune.

ART. 2 - COMPETENZA E GESTIONE DEI SERVIZI

Fermi restando i compiti che le vigenti disposizioni di legge e regolamentari attribuiscono agli organi del Comune e alla Azienda USL, CMV SERVIZI Srl, società a totale capitale pubblico partecipata dal Comune, costituita ai sensi dell'articolo 22, terzo comma, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, ora articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, svolge i servizi di polizia mortuaria e funebri cimiteriali nell'ambito del territorio di questo Comune, in osservanza della convenzione di servizi approvata con atto del Consiglio Comunale n. 63, del 28 giugno 2004, delle disposizioni del presente regolamento e secondo quanto previsto dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Delle competenze affidate dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 è incaricato il Dirigente Sanitario dell'Azienda USL.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Le attività funebri e cimiteriali del Comune, in tutti i loro aspetti, sono svolte da CMV SERVIZI Srl, come previsto dall'apposita convenzione di servizio approvata con atto del Consiglio Comunale n. 63, del 28 giugno 2004.

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

ART. 4 - DICHIARAZIONE DI MORTE

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato; in mancanza, di congiunti o di conviventi o medici che abbiano assistito al decesso, la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione fatta con apposito modulo dell'Ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal Funzionario dell' Ufficio di Stato Civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

ART. 5 - ADEMPIMENTO DELL' UFFICIALE DI STATO CIVILE

L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove i necessari accertamenti necroscopici.

Quindi effettuati i predetti adempimenti compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'Autorità Giudiziaria ed a quelle di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

ART. 6 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

I medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964, n. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo precedente, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli art. 39 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 7 - REGISTRO DEI DECEDUTI E CAUSE DI MORTE

Presso il Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L., è conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

ART. 8 - ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario, designato dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 144 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, il medico necroscopo provvede, non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore, tranne i casi di riduzione o protezione di cui al successivo art. 14, all'accertamento della morte ai fini del rilascio dell'autorizzazione al seppellimento da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile e adotta eventuali provvedimenti urgenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato previsto dall'art. 141 dell'ordinamento dello stato civile che resta allegato al registro degli atti di morte.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da personale medico addetto al settore medico-legale del Servizio di Igiene Pubblica.

Negli Ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o da un medico da lui delegato: all'Ufficiale di Stato Civile vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Dirigente Sanitario dell'Azienda USL che ha provveduto alla loro nomina ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio.

ART. 9 - REFERTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il sanitario o il medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 365 Codice Penale e dell'art. 331 Codice procedura penale.

In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Il Sindaco, rilevati gli indizi di cui al primo comma attraverso la scheda del medico curante o il certificato necroscopico, ne darà in ogni caso immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'USL competente per territorio.

ART. 10 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne da subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'USL competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'USL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 11 - AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate dall'articolo precedente.

ART. 12 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell' art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

I prodotti abortii, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, sono trasportati e seppelliti nell'area identificata all'interno del campo terzo del nuovo reparto cimiteriale di Cento, previo permesso di trasporto e seppellimento rilasciati dall'USL ove è avvenuto il decesso sulla base della domanda di seppellimento presentata a norma del quarto comma del citato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Il trasporto è eseguito con le modalità di cui ai successivi articoli 29 e 32.

Le disposizioni e le modalità di seppellimento, vengono regolate secondo l'art. 58 bis del presente Regolamento di Polizia Mortuaria.

I prodotti abortivi di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane, di cui non sia stato richiesto dai genitori il seppellimento, potranno essere inviati, previa autorizzazione del Dirigente Sanitario, ad Istituti universitari che ne facciano richiesta per scopi scientifici.

ART. 13 - SEPPELLIMENTI SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica a norma dell'art. 142 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

CAPO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 14 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

Nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto a riscontro diagnostico , ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, a meno che l'accertamento della morte non avvenga secondo le procedure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Il termine di cui al precedente comma non viene osservato nei casi di decapitazione o di maciullamento ed in quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di

apparecchi tanatografici di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dai commi precedenti.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando le ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 15 - MODALITA' PER L'OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal Servizio di Igiene Pubblica.

ART. 16 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Nel Cimitero è predisposto un apposito locale distinto dalla camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione per periodo prescritto le salme di persone:

- a) *morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;*
- b) *morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;*
- c) *ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.*

Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Servizio di Igiene Pubblica, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 17 - AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE AUTOPSIA E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L., con l'osservanza delle norme prescritte di seguito.

CAPO III

RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

ART. 18 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e deve essere eseguito secondo le prescrizioni dello stesso articolo e di quelle degli artt. 38 e 39 del medesimo decreto.

L'Ufficiale dello Stato Civile, sulla base dei risultati diagnostici comunicati dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura al Sindaco, dispone per l'eventuale rettifica della scheda di morte con le

modalità di cui al comma settimo dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Quando risulta che la causa di morte ha natura infettiva-diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente per il quale viene effettuato.

ART. 19 - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Per il rilascio, a scopo di studio, di cadaveri, ossa, pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, si osservano gli artt. 40, 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 20 - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Il prelievo di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico, è disciplinato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644, dal D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409 e dal D.P.R. 9 novembre 1994, n. 694 e successive modificazioni.

L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione viene effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti con apposita ordinanza del Ministero della Sanità.

ART. 21 - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Le autopsie e i trattamenti conservativi dei cadaveri vengono svolti a norma degli art. 45, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

L'Ufficiale dello Stato Civile, sulla base dei risultati delle autopsie e delle procedure previste dal secondo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dispone per l'eventuale rettifica della scheda di morte con le modalità di cui al comma settimo dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Quando risulta che la causa di morte ha natura infettiva-diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza secondo quanto prescritto dal terzo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono seguire le procedure previste dagli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO IV FERETRI

ART. 22 - OBBLIGO DI FERETRO INDIVIDUALE

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 23 - CHIUSURA DEL FERETRO

La chiusura del feretro è fatta dal personale necroforo ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privati esperti con l'assistenza del necroforo.

In ogni caso il necroforo deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

ART. 24 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI FERETRI

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

per inumazione:

il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, etc.) stagionato e verniciato con prodotti ecologici;

le tavole piattate e a fondo intaglio nelle due facciate non devono avere uno spessore inferiore a 2 cm. Né superiore a 3 cm.;

la confezione deve essere conforme all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68 potranno essere inumati anche se non rispondono alle caratteristiche sopra indicate;

per tumulazione:

la salma deve essere racchiusa in una duplice cassa, l'una in legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti ed agli standard costruttivi di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

la salma deve essere racchiusa in una duplice cassa, l'una in legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti ed agli standard costruttivi di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,

si applicano altresì gli artt. 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

per trasferimento da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 Km.:

è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a 25 mm. a norma dell'art. 30, punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,

per cremazione:

la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno avente le caratteristiche per la inumazione, per trasporti interni al Comune di decesso,

ove il trasporto si esegua entro i 100 Km è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a 25 mm. a norma dell'art. 30, punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

negli altri casi la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche previste per i trasporti oltre i 100 Km.;

I trasporti di salme di persone decedute per malattia infettiva-diffusiva vengono eseguiti sempre secondo le prescrizioni previste per i trasporti oltre i 100 Km.

Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza con la nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco, di spessore non inferiore a 0,660.

Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se ne trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata ad essere inumata, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nelle inumazioni, l'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministro per la Sanità a norma dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Sia la casa di legno che quella di metallo debbono portare ben impresso e visibile, sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica e con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 25 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI - SEPOLTURA DI INDIGENZA

Il Comune fornisce gratuitamente il feretro per l'inumazione in campo comune per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

Lo stato di indigenza è dichiarato dal Sindaco.

CMV SERVIZI è autorizzata a provvedere a quanto previsto dalla convenzione di servizio per l'espletamento di ogni attività necessaria alla sepoltura.

ART. 26 - VERIFICA FERETRI

Ogni feretro, non provvisto dal Comune, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'Ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

ART. 27 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recanti impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina, contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V TRASPORTI FUNEBRI

CAPO V primo - CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE

ART. 28 - DEFINIZIONE DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
2. Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge.

3. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285, dal vigente regolamento locale di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.
4. Al trasporto di resti mortali, intesi come esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui alla circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità, si applicano le norme di cui all'art.31, non costituendo trasporto di cadavere.

ART. 29 - ESERCIZIO DEL TRASPORTO FUNEBRE

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
2. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato.
4. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 30 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) orari di arrivo ai cimiteri;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
 - f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

ART. 31 - TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:
 - a) salme provenienti da abitazioni inadatte dirette al deposito di osservazione;
 - b) salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - c) salme di cui non sia possibile accertare l'identità;
 - d) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;
 - e) parti anatomiche riconoscibili.
2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.
3. È sempre gratuito ed effettuato a cura del Comune nei modi di legge il trasporto delle salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio sito in Cento, e da qui, su indicazione dell'autorità giudiziaria o del Servizio di Medicina Legale dell'AUSL, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno.
4. Su segnalazione dei servizi sociali e comunque su provvedimento motivato del Sindaco potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti o a tariffe ridotte, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificino. In tali casi l'autorizzazione al trasporto dovrà riportare, in via sintetica, la motivazione della scelta.
5. Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs. 31.3.1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000, n. 130 e loro strumenti attuativi.

ART. 32 - TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO

2. I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale diversi dai casi di cui al comma 4 dell'art. 31, vale a dire quelli connessi a servizi e trattamenti speciali nel trasporto dei cadaveri, sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento ed autorizzate dal Comune.

ART. 33 - TRASPORTO DI RESTI MORTALI

1. Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dalla circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art.20 del DPR 285/90, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.
2. È comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
3. Per il trasporto di resti mortali l'impresa deve essere o nelle condizioni di cui al comma 2 o del comma 1 dell'art. 35.

Art. 34 - TRASPORTO DI URNE CINERARIE E CASSETTE DI RESTI OSSEI

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del DPR 10.9.1990 n. 285, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione.

CAPO V secondo - AUTORIZZAZIONI E REQUISITI

ART. 35 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO FUNEBRE A PAGAMENTO

1. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri occorre che dimostrino di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di Agenzia di affari di cui all'art.115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.
2. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'articolo 8 della L. 15 gennaio 1992, n.21, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

ART. 36 - REQUISITI DELLE IMPRESE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO FUNEBRE A PAGAMENTO

1. Le imprese di onoranze funebri che intendono richiedere l'autorizzazione a svolgere l'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento nel territorio del Comune di Cento, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di una rimessa conformi alle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/1990;
 - b) un responsabile dell'andamento dell'impresa e altro personale in misura non inferiore a due unità per ogni sede e filiale, con disponibilità saltuaria di ulteriore personale, se occorrente, purché in regola con le vigenti norme contributive e assicurative. È equiparato a personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio che svolge nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa;
 - c) disponibilità continuativa nel Comune di una sede ove svolgere la trattazione degli affari;
 - d) dotazione organica e di mezzi prevista nell'art. 38.
2. Le imprese che forniscono servizi di trasporto funebre per conto di terzi devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) disponibilità continuativa di almeno due carri funebri e di una rimessa conformi alla disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR285/1990;
 - b) un responsabile dell'andamento dell'impresa e altro personale in misura non inferiore a 5 unità;
 - c) disponibilità saltuaria di ulteriore personale, se occorrente, purché ciò avvenga con la piena osservanza delle vigenti norme contributive e assicurative;
 - d) dotazione organica e di mezzi prevista nell'art. 38.
3. Verificata la sussistenza delle condizioni previste, il dirigente dell'ufficio preposto autorizza la singola impresa all'esercizio dell'attività.

ART. 37 - CONDIZIONI OSTATIVE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO FUNEBRE A PAGAMENTO

1. Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione, le seguenti situazioni se gravanti sul responsabile dell'andamento dell'impresa, o in caso di impresa funebre anche sul personale addetto alla trattazione con i dolenti:
 - a) sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
 - b) procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.267;
 - c) misure di prevenzione di cui all'art.3 della L. 27 dicembre 1956, n.1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della L. 3 agosto 1988, n.327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - d) misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - e) misure di prevenzione disposte ai sensi della L. 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513 *bis* del codice penale;
 - g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
 - h) interdizione di cui all'articolo 32 *bis* del codice penale;
 - i) incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32 *ter* e 32 *quater* del codice penale.

ART. 38 - DOTAZIONE ORGANICA E DI MEZZI

1. Le imprese che effettuano trasporti funebri a pagamento nel Comune occorre che dimostrino e comunichino al Comune, per il tramite di idonea documentazione, la disponibilità continuativa di una dotazione sufficiente di autofunebri autorizzate e di personale dipendente per assicurare il regolare e decoroso disimpegno del servizio.
2. La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme.
3. La dotazione di personale deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite documento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626 e sue successive integrazioni e modifiche. Il Comune si limita a prendere atto dell'esistenza del documento della sicurezza.
4. Il Sindaco, con propria ordinanza, individua le dotazioni minimali per le diverse fattispecie di trasporto, condizioni alle quali le ditte, nelle more della definizione del Piano di Sicurezza, dovranno attenersi. Dopo varranno le dotazioni specificate da ogni Piano di Sicurezza.
5. Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà essere in regola con le norme in materia previdenziale e assicurativa, sia esso dipendente dell'impresa che svolge il servizio o di impresa a ciò commissionata.
6. L'impresa esercente il trasporto funebre a pagamento, può per altro, documentare la possibilità di fare affidamento in maniera continuativa nell'anno sui mezzi di soggetti terzi dotati delle caratteristiche richieste anche con contratto di leasing o noleggio di lunga durata.

ART. 39 - AUTORIZZAZIONE AL SINGOLO TRASPORTO FUNEBRE

1. La autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285, è rilasciata dagli uffici del Comune all'incaricato del trasporto funebre previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, nonché di quanto disciplinato nel presente regolamento.
2. In particolare, prima del rilascio, il personale incaricato dal Sindaco dovrà verificare, per ciascun trasporto:
 - a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;

- b) la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso;
 - c) gli elementi identificativi dell'incarico del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
 - d) esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre rilasciata dallo stesso o da altro Comune, ove non sia già depositata una tantum;
 - e) in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 36, una autocertificazione che attesti il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
3. All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo.
 4. Ove possibile è preferibile la trasmissione per via telematica, nelle forme consentite dalla legge.

ART. 40 - EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE

1. Di norma i trasporti vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri.
2. In casi eccezionali, autorizzati dal Sindaco o da suo delegato, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto può essere effettuato senza l'uso di autofunebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di addetti occorrenti per assicurare il trasporto manuale.

ART. 41 - AUTOFUNEBRE

1. L'autofunebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. L'autofunebre deve essere dotata di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.
3. L'autofunebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'art.20 del DPR 285/1990.
4. All'interno dell'autofunebre deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.

CAPO V terzo - TARIFFE E DIRITTI

ART. 42 - TARIFFE DEL TRASPORTO FUNEBRE A PAGAMENTO

1. I trasporti funebri a pagamento che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di una tariffa massima determinata dall'autorità comunale ai sensi dell'art. 16 lett. a) comma 1 del DPR 285/1990.
2. Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta all'applicazione di tariffe inferiori o eguali al massimo, secondo quanto da lei prestabilito e a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.
3. La tariffa, intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale.

CAPO V quarto - CONTROLLI E SANZIONI

ART. 43 - CONTROLLI COMUNALI SUI TRASPORTI FUNEBRI

1. L'amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale.
2. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 107 del DPR 10.9.1990, n. 285.

ART. 44 - CONTROLLI IGIENICO-SANITARI

1. I trasporti di salme di cui al capo IV del DPR 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dall'Azienda dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Le AUSL esercitano le loro funzioni di controllo e vigilanza direttamente oppure, previa convenzione, avvalendosi di personale comunale appositamente incaricato.
3. In particolare i controlli sull'effettuazione dei trattamenti conservativi, quando prescritti, sull'idoneità dei feretri e l'apposizione dei sigilli per trasporti diretti fuori dal territorio comunale devono necessariamente essere effettuati, per le salme in transito e in partenza dal deposito di osservazione o dall'Obitorio, dal personale dell'A.USL o , se attivata la convenzione di cui al comma 2, da personale comunale appositamente incaricato.

ART. 44 BIS - INADEMPIMENTI

1. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre, o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente a chi di dovere le irregolarità accertate.
2. In caso di perduranti inottemperanze, il dirigente dell'ufficio preposto dovrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dei trasporti funebri o, nei casi previsti, la revoca.

ART. 44 TER - SOSPENSIONE TEMPORANEA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Cause di sospensione temporanea sono le seguenti:
 - a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
 - b) mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
 - c) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
 - d) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
 - e) mancato servizio;
 - f) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività delle imprese di onoranze funebri.
2. La sospensione temporanea ripetuta per 3 volte nell'arco di un biennio determina la revoca dell'autorizzazione ;
3. Le condizioni ostative di cui all'articolo 10, se sorgono in capo al titolare di un'autorizzazione già rilasciata, comportano la revoca dell'autorizzazione suddetta.

CAPO VI CIMITERO - SEPOLTURE - FOSSA COMUNI

ART. 45 - CIMITERI COMUNALI

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune di Cento provvede al servizio del seppellimento e della custodia dei cadaveri, tramite CMV SERVIZI Srl, con i seguenti cimiteri costituiti sul territorio comunale:

CIMITERO DI CENTO CAPOLUOGO

CIMITERO DI CENTO - LOCALITA' PENZALE

CIMITERO DI CORPORENO

CIMITERO DI RENAZZO

CIMITERO DI XII MORELLI

CIMITERO DI ALBERONE

CIMITERO DI BUONACOMPRA

CIMITERO DI RENOCENTESE

CIMITERO DI CASUMARO

ART. 46 - AMMISSIONE NEL CIMITERO

Nel Cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) *i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;*
- b) *i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;*
- c) *i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;*
- d) *i nati morti ed i prodotti del concepimento;*
- e) *i resti mortali delle persone sopraelencate.*

ART. 47 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Alla costruzione, ampliamento e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Sindaco e il Comune provvedono tramite CMV SERVIZI Srl, tale custodia e vigilanza sono effettuate in attuazione così come da Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93 e secondo quanto stabilito dalla convenzione di servizio.

Interventi alle aree, alle strutture e ai manufatti monumentali, sottoposti a vincolo di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", devono essere preventivamente approvati, tramite i competenti uffici, dal Comune e dalle Soprintendenze statali.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 48 - PERSONALE CIMITERIALE

Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero e dovranno essere regolate in conformità degli artt. 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Il suddetto personale provvede altresì alla conservazione delle relative autorizzazioni.

ART. 49 - ATTRIBUZIONI E DOVERI DEL DEPUTATO CIMITERIALE

Abrogato.

ART. 50 - COMPITI E OBBLIGHI DEI NECROFORI

Abrogato.

ART. 51 - COMPORAMENTI DEI NECROFORI

Abrogato.

ART. 52 - DIVIETI AI NECROFORI

Abrogato.

ART. 53 - CAMERA MORTUARIA

Il cimitero ha una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di salme esumate o estumulate per esigenze varie.

La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

In difetto di appositi locali la camera mortuaria può essere adibita a deposito di osservazione ai sensi dell'art. 64, comma terzo del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 54 - SALE PER AUTOPSIE

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 65, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e deve essere dotata delle attrezzature e degli impianti di cui al successivo art. 66.

ART. 55 - OSSARIO E CINERARIO COMUNE

Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Nei cimiteri sono altresì istituiti cinerari per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione delle ceneri stesse o in caso di volontà che le ceneri siano disperse, a norma dell'art. 80, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 56 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Entro il 31/12/2007 e successivamente ogni dieci anni, CMV SERVIZI Srl è tenuta ad adottare o revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale (PRC) che recepisca la necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.

Il PRC è sottoposto al parere del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL e delle Commissioni Comunali competenti in materia urbanistica ed edilizia, che dovranno esprimersi entro 90 giorni dalla trasmissione.

Il provvedimento di CMV SERVIZI Srl, corredato dai pareri di cui al precedente comma, sarà trasmesso al Consiglio Comunale per l'approvazione, che dovrà intervenire entro sei mesi dalla trasmissione.

Decorsi i termini di cui al secondo e terzo comma, senza osservazioni, il PRC si intende tacitamente approvato.

Nella elaborazione del PRC si dovrà tenere conto:

dell'andamento della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati dell'ISTAT;

della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepolture e pratica funebre;

delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;

dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;

delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

campi di inumazione comune;

campi per fosse ad inumazione per sepolture private;

campi per costruzioni di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

tumulazioni individuali;

manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi;

cellette ossario;

nicchie cinerarie;

ossario comune;

cinerario comune

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Il PRC individua altresì la localizzazione delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private e le relative dimensioni minime e massime riferite a:

superficie dell'area;

distanza dai viali;

superficie coperta;

altezza fuori terra.

La determinazione delle aree da destinare a tali sepolture private, che restano nella disponibilità del Comune, ai sensi della convenzione vigente, saranno definite di comune accordo fra CMV SERVIZI Srl e la struttura tecnica dell'Ente.

ART. 57 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo di tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dagli artt. 58, 59, 68, 69, 71, 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali e famigliari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 58 - INUMAZIONE

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private.

Sono comuni le sepolture delle durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno 0,5 metri e a 2 metri di profondità dal piano di campagna ed avere le seguenti misure:

per cadaveri di persone oltre 10 anni di età: al fondo lunghezza 2,20 metri e larghezza 0,80 metri;

per cadaveri di minori di 10 anni: al fondo lunghezza 1,50 metri e larghezza 0,50 metri.

Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore ad anni 10, effettuate in aree in concessione.

E' istituito nel cimitero di Cento un'area destinata alla sepoltura per inumazione in concessione.

ART. 58-BIS - SEPPELLIMENTO DI PRODOTTO ABORTIVO/FETO DI ETÀ GESTAZIONALE TRA LE 0 E 28 SETTIMANE

L'area individuata per l'inumazione dei feti/prodotti abortivi è ubicata all'interno del campo terzo del nuovo reparto del cimitero di Cento capoluogo.

La sepoltura di feti di cui all'art. 12 è regolamentata come segue:

- di utilizzare fosse della misura al fondo di cm 80 di lunghezze, cm 50 di larghezza e cm 150 di profondità;
- di mantenere una distanza tra le fosse di cm 50 per ogni lato;

- di definire il periodo di inumazione massimo di anni 5;
- di istituire, presso il concessionario e a gestione di quest'ultimo, un registro per l'annotazione e la rintracciabilità immediata del feto.

ART. 58-TER – SEPOLTURE CAMPO MUSULMANO

A norma dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/1990, nei cimiteri comunali possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

E' istituito nel cimitero di Cento un'area destinata all'inumazione delle salme di persone professanti la religione musulmana.

Sono ammessi in tali aree, i cadaveri delle persone residenti nel territorio comunale.

Il campo è stato suddiviso in due aree:

- una da destinarsi all'inumazione ordinaria a titolo gratuito, della durata di anni 10 dal giorno del seppellimento;
- una da destinarsi all'inumazione in concessione a titolo oneroso, della durata di anni 30 dal giorno del seppellimento.

Tali aree non possono essere concesse a viventi, ma solo in presenza di salma.

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno 0,5 metri e a 2 metri di profondità dal piano di campagna ed avere le seguenti misure:

- per cadaveri di persone oltre 10 anni di età: al fondo lunghezza 2,20 metri e larghezza 0,80 metri;
- per cadaveri di minori di 10 anni: al fondo lunghezza 1,50 metri e larghezza 0,50 metri.

ART. 59 - INUMAZIONE DI ARTI ANATOMICI

Per sepolture di arti anatomici le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno 0,50 metri e a 1,50 metri di profondità dal piano di campagna.

ART. 60 - CIPPI DISTINTIVI DELLE FOSSA

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura di CMV SERVIZI Srl, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo a cura di CMV SERVIZI Srl verrà applicata una targhetta in materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome del defunto, della data di nascita e di morte e della data del seppellimento.

A richiesta dei privati, può essere autorizzato da parte di CMV SERVIZI Srl l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a 0,60 x 1,20 metri e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In tutti i campi di inumazione, compresi i reparti speciali, sul cippo identificativo devono essere riportati i dati di cui sopra, nel sistema di scrittura usato nella lingua italiana.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, CMV SERVIZI Srl è autorizzata a provvedere, con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 61 - RICOLMO DELLE FOSSA

La copertura della fossa deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno a feretro e quella affiorata dalla profondità venga posta in superficie o utilizzando metodi che facilitino la mineralizzazione della salma.

ART. 62 - TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune, da CMV SERVIZI Srl o dai privati beneficiari del diritto di utilizzazione di aree cimiteriali secondo le norme contenute nel presente regolamento e nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza 2,25 metri, altezza 0,70 metri e larghezza 0,75 metri. A detto ingombro va aggiunto, a seconda si tratti di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Per gli ossarietti individuali l'ingombro minimo interno non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di 0,70 metri e metri 0,30 di altezza e larghezza.

Per le nicchie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a 0,50 metri e 0,30 metri.

Per quanto attiene le modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si fa esplicito richiamo agli artt. 76 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 62 BIS - TUMULAZIONI

Abrogato.

ART. 63 - ESUMAZIONE ORDINARIA

Nel Comune di Cento le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco attraverso specifica ordinanza.

La comunicazione delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissata da CMV SERVIZI Srl, a mezzo notizia di servizio affissa alla bacheca del cimitero e dell'Albo Pretorio del Comune.

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte nell'anno con preferenza nel periodo compreso tra i mesi di febbraio e novembre e, comunque, con esclusione dei mesi di luglio e agosto.

E' compito del responsabile delle operazioni cimiteriali stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione.

A tal fine si assume che:

per cadavere si intende il corpo umano rimasto privo della funzione cardiorespiratoria e cerebrale - con lo stesso termine si indica il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli;

per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi;

sono da ricomprendersi nei resti ossei le protesi saldamente incorporate alle ossa ed anche le ossa che, per effetto del processo di scheletrizzazione, hanno perduto la loro struttura e caratteristica originaria.

Se il cadavere esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente disponga la domanda di esumazione, esso è avviato all'inumazione nello stesso campo comune o in altro campo. Tale periodo di inumazione è fissato in 5 anni.

In mancanza della specifica richiesta di conservazione dei resti, questi potrà essere avviato alla cremazione presentando le caratteristiche di esito di fenomeni cadaverici conservativi, a mente della Circolare del Ministero della Sanità, n. 10/98.

Per la conservazione dei resti ossei gli interessati dovranno presentare apposita richiesta entro il termine indicato nell'avviso e versare l'importo della somma prevista dalle vigenti tariffe per il compimento delle operazioni.

ART. 64 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o, su richiesta dei famigliari e dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL o personale di vigilanza dell'USL e da personale di CMV SERVIZI Srl o da questa delegato al compimento dei servizi.

ART. 65 - PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile in conformità all'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia, causa di morte, sia compresa nell'elenco delle malattie infettivo-diffusive.

Quando si accerti che si tratta di salma di persona deceduta per malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 66 - DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE ED ESTUMULATE

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ART. 67 - AVVISI DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE

La comunicazione delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato da CMV SERVIZI Srl, a mezzo notizia di servizio affissa alla bacheca del cimitero e dell'Albo Pretorio del Comune.

ART. 69 - ESTUMULAZIONE

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

a richiesta dei famigliari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;

su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Entro il 30 settembre di ogni anno CMV SERVIZI Srl cura la stampa dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco viene affisso presso ciascun cimitero interessato ed all'Albo Pretorio del Comune.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori di CMV SERVIZI Srl o di altri operatori da questa autorizzati, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti ossei, individuati secondo quanto indicato nel precedente art. 66, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e versamento della tariffa corrispondente alle operazioni in oggetto.

Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti ossei, questi verranno collocati nell'ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che non disponga diversamente la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni.

E' consentita la cremazione dei resti mortali ai sensi e con le procedure stabilite dalla Circolare del Ministero della Sanità, n. 24/93.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Gli operatori cimiteriali sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 69 - GRATUITA' DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Il comma 7-bis dell'art. 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 26, di conversione, con modificazioni, del D.L. 27.dicembre.2000, n. 392, ha stabilito che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani, di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

È a pagamento negli altri casi.

Comunque, anche laddove il servizio di cremazione e il servizio di inumazione avvengono in modo gratuito, tali fatti non comportano la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma primo, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

Spetta al Comune l'onere di provvedere, ai sensi della vigente convenzione di servizio regolante i rapporti con CMV SERVIZI Srl, al pagamento delle prestazioni di cui sopra effettuate nei confronti di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ART. 70 - RIFIUTI CIMITERIALI

Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 68, 69, 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le sostanze ed i materiali che si rinvencono in occasione delle operazioni cimiteriali sono identificati e trattati ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

I fiori secchi, le corone, le carte e i ceri sono rifiuti assimilati agli urbani a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

I materiali lapidei ed i rottami similari sono rifiuti speciali non pericolosi che possono essere smaltiti in impianti di discarica per inerti di cui al decreto legislativo n. 36/2003 (ex impianti 2/A, di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984).

ART. 71 - RECUPERO OGGETTI PREZIOSI E RICORDI

I famigliari i quali ritengono che le salme da esumare o estumulare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso a CMV SERVIZI nella domanda di esumazione o estumulazione prima dell'operazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

Gli oggetti di valore ed i ricordi personali, che fossero rinvenuti durante le esumazioni o le estumulazioni, seguono i resti se questi vengono conservati in ossario o tomba privata, tranne il caso in cui ne venga richiesta la restituzione da parte dei famigliari.

Le protesi dentali o quant'altro riconducibile al concetto di protesi sono parti integranti della salma.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro è conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura dell'Ufficio di Polizia Mortuaria di CMV SERVIZI Srl e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno. Decorso il termine, senza che alcune li abbia reclamati, questi potranno essere liberamente alienati da CMV SERVIZI Srl ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

E' assolutamente vietato al personale addetto alle operazioni di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

ART. 72 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni passano in proprietà di CMV SERVIZI Srl che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli col metodo dell'asta pubblica.

Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato della alienazioni dovrà essere impiegato in opere di miglioramento generale dei cimiteri.

Su richiesta degli aventi diritto, CMV SERVIZI Srl può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento della sepoltura o in favore della sepoltura di parenti o affini fino al 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione di CMV SERVIZI Srl, dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere cedute gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Ricordi strettamente personali che fossero collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate a cura di CMV SERVIZI Srl, all'interno del cimitero, o del Comune, all'esterno o in altro luogo idoneo.

CAPO VII CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

ART. 73 - SEPOLTURE PRIVATE

Per le sepolture private è consentito, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale (PRC) di cui al precedente art. 56, l'utilizzo di aree e di manufatti costruiti dal Comune o da CMV SERVIZI Srl, ai sensi e nei limiti degli artt. 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Sulle aree è consentita la costruzione, a cura e spese dei privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività.

Le aree sono altresì concesse per permettere di impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Possono essere concessi lotti di preesistente sedime destinati ad inumazione singola in particolari aree previste dal PRC.

I diritti di sepoltura dei manufatti costruiti dal Comune o da CMV SERVIZI Srl riguardano sepolture individuali - loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per urne cinerarie, etc; sepolture multiple - bilocali, archi a più posti, etc.; sepolture per famiglie e collettività - campetti, celle, edicole, etc;

La concessione di cui ai precedenti commi è subordinata al pagamento del corrispettivo di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione dei permessi di costruzione di sepolture per famiglie o collettività (campetti, celle, edicole, etc.) sulle aree cimiteriali identificate dal PRC, spetta al Comune, ai sensi della vigente convenzione di servizio.

Sono concessionate da CMV SERVIZI Srl le sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per urne cinerarie, etc.) e quelle multiple (bilocali, archi a più posti, etc).

I diritti di cui sopra su beni soggetti al regime di beni demaniali lasciano intergo il diritto alla nuda proprietà del Comune e devono risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto.

ART. 74 - PREVISIONI DELLE AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private sono individuate nel PRC, come indicato dall'art. 56 del presente regolamento.

ART. 75 - TIPI DI SEPOLTURE - DURATA DELLE CONCESSIONI

Le sepolture private possono consistere:

- a) *nell'uso temporaneo per anni trenta di concessione area per l'inumazione individuale in campo;*
- b) *nell'uso temporaneo per anni novantanove di aree per costruzione di sepolcro singolo o plurimo;*
- c) *nell'uso temporaneo, per anni trenta di loculi predisposti dal Comune o da CMV SERVIZI Srl;*

ART. 76 - CARATTERISTICHE E USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale.

Con essa CMV SERVIZI Srl conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo di una determinata opera costruita dal Comune o da CMV SERVIZI Srl, ovvero di area cimiteriale da adibire a sepoltura.

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone iscritte all'Ente concessionario e ciò fino all'esaurimento della capienza del sepolcro.

Il rinnovo della concessione area per l'inumazione individuale in campo di cui all'articolo 75, comma primo, lettera a), è consentito per un limite massimo di anni dieci, alle tariffe applicate per le concessioni.

Il rinnovo della concessione, per il mantenimento della tumulazione della salma già collocata, è consentito per un limite massimo di anni dieci, alle tariffe applicate per le concessioni di cui all'articolo 75, comma primo, lettera c).

E' consentito il rinnovo della concessione, nei termini indicati dall'articolo 75, comma primo, lettera c), al medesimo intestatario o all'erede dello stesso, quando sia prevista l'estumulazione della salma e la cremazione degli eventuali resti mortali.

ART. 77 - TRASMISSIONE DEL DIRITTO D'USO

Alla morte del titolare della concessione subentrano gli aventi titolo i quali rispondono in solido a norma di Legge degli obblighi derivanti dalla concessione e sono tenuti, entro un anno, a denunciare a CMV SERVIZI Srl questa loro qualità.

ART. 78 - CONCESSIONE - DOVERI GENERALI

Le sepolture possono essere concesse secondo disponibilità, anche a persone residenti fuori Comune, previa autorizzazione del Sindaco.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di Legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e dei cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione.

In particolare l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione.

ART. 79 - CONCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA INDIVIDUALE

La sepoltura privata individuale può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda.

Il diritto di sepoltura di cui al primo comma non può essere trasferito a terzi, ma solamente retrocesso a CMV SERVIZI Srl, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Il diritto di sepoltura può essere concesso, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favor di quel richiedente, di età superiore a 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto, a condizione che accetti esplicitamente la cremazione dei resti mortali alla scadenza della concessione.

Il diritto di sepoltura è altresì concedibile a vivi nei casi di autofinanziamento per la costruzione di ampliamenti cimiteriali, nei modi e nelle quantità stabiliti dal piano finanziario allegato al progetto esecutivo ed alla deliberazione di approvazione.

In questi casi sono fatti salvi i termini di concessione stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 54, del 8 marzo 2000.

ART. 80 - SEPOLTURA DI FAMIGLIA O COLLETTIVA

La sepoltura per famiglia o collettività, possono concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persone, ente, comunità; può essere concessa anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote d'uso ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

ART. 81 - UTILIZZO DEI MANUFATTI

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune e/o CMV SERVIZI Srl potranno in ogni tempo modificare ed impiegare per le esigenze del cimitero.

Ai fini dell'applicazione dei commi primo e secondo dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 4° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali ed affini la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, dal titolare della concessione a mezzo dichiarazione, da presentare a CMV SERVIZI Srl, all'atto della richiesta di tumulazione.

Rimangono escluse tassativamente dal diritto tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraccitati.

ART. 82 - RETROCESSIONI

Le rinunce di concessione di manufatti od aree, sono ammesse a condizione che questi siano liberi da salme o da resti:

- a) *La rinuncia di aree concesse per la costruzione di sepolcri, dà diritto, agli aventi titolo alla concessione, al rimborso di una somma pari a:*
1/198 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione maggiore a sei mesi di residuo della concessione data a novantanove anni;
50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia per le concessioni date in perpetuo.
Per le opere costruite sarà riconosciuto un equo indennizzo in rapporto allo stato d'uso del manufatto, secondo la valutazione del settore tecnico di CMV SERVIZI Srl.
- b) *La rinuncia di loculi singoli predisposti dal Comune o da CMV SERVIZI Srl, dà diritto, agli aventi titolo alla concessione, al rimborso di una somma pari a:*
1/60 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione maggiore a sei mesi di residuo della concessione data a trenta anni;
1/66 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione maggiore a sei mesi di residuo della concessione data a trentatré anni;
1/132 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione maggiore a sei mesi di residuo della concessione data a sessantasei anni;
1/198 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione maggiore a sei mesi di residuo della concessione data a novantanove anni;
50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia per le concessioni date in perpetuo.
- c) *La rinuncia di cellette o tombe di famiglia loculi plurimi predisposti dal Comune o da CMV SERVIZI Srl, dà diritto, agli aventi titolo alla concessione, al rimborso di una somma pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, eventualmente maggiorato di un importo fino a raggiungere il 50% della tariffa, in relazione allo stato di conservazione del manufatto ed alla possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione del settore tecnico di CMV SERVIZI Srl.*
- d) *La rinuncia di aree per inumazione date in concessione, di cui all'articolo 75, comma primo, lettera a), non dà diritto ad alcun rimborso.*

ART. 83 - COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

La concessione in uso di aree per la costruzione di campetti, edicole, monumenti ecc., impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 89 ed all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di stipulazione del contratto, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi documentati può essere concesso, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi da parte di CMV SERVIZI Srl.

ART. 84 - REVOCA

Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 è facoltà di CMV SERVIZI Srl di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, e verrà concesso agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzioni indicati da CMV SERVIZI Srl, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle opere e delle salme dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, CMV SERVIZI Srl dovrà dare notizia al concessionario almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 85 - DECADENZA

La decadenza della concessione può essere dichiarata da CMV SERVIZI Srl nei seguenti casi:

- a) *quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, o sia stata trasferita a terzi;*
- b) *quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;*
- c) *in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;*
- d) *quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;*
- e) *quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio alla stabilità delle opere;*
- f) *quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;*
- g) *quando sia trascorso il termine di 12 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione.*

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e) f) e g) di cui al comma precedente è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

ART. 86 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

Pronunciata la decadenza della concessione, CMV SERVIZI Srl provvederà, se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodichè CMV SERVIZI Srl provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

ART. 87 - ESTINZIONE

Le concessioni di cui al presente capo si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà CMV SERVIZI Srl a proprie spese, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO VIII IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 88 - ACCESSO AL CIMITERO

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate a CMV SERVIZI Srl, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.

I lavori di riparazioni o manutenzione ordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini purchè siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.

Per l'esecuzione dei lavori di cui al primo comma, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale di CMV SERVIZI Srl, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, quanto ai privati cittadini questi dovranno munirsi di apposita autorizzazione di CMV SERVIZI Srl.

L'autorizzazione da rilasciarsi a privati cittadini può essere subordinata al versamento di un deposito cauzionale fissato in tariffa, liberi gli interessi.

L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Sindaco.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso di CMV SERVIZI Srl.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 89 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Amministrazione Comunale, su conforme parere del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL, di CMV SERVIZI Srl e sentita la Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione di CMV SERVIZI Srl.

ART. 90 - RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune, a CMV SERVIZI Srl o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 88, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

La restituzione del deposito è regolata dall'art. 95; è consentito al Comune di trattenere l'importo corrispondente ai consumi d'acqua, energia elettrica, etc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ART. 91 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione di CMV SERVIZI Srl.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Per i consumi d'acqua, energia elettrica, etc. necessari per l'esecuzione dei lavori l'impresa dovrà versare a CMV SERVIZI Srl il corrispettivo fissato nell'atto autorizzativo.

ART. 92 - INTRODUZIONE DI MEZZI D'OPERA E DEPOSITO DI MATERIALE

All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati e di dimensioni particolarmente ingombranti.

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, di portata non superiore a 3,5 ton., previa autorizzazione di CMV SERVIZI Srl, per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi modalità ed orari prescritti da CMV SERVIZI Srl.. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc...

Eventuali deroghe al primo e secondo comma saranno valutate, di volta in volta, da CMV SERVIZI Srl e successivamente autorizzate.

ART. 93 - ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro per le imprese è fissato da CMV SERVIZI Srl.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dalla Direzione stessa.

ART. 94 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

CMV SERVIZI Srl, in occasione della commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 95 - VIGILANZA

CMV SERVIZI Srl, quale titolare della gestione dei servizi cimiteriali, vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Essa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, in materia urbanistica.

L'Ufficio Tecnico di CMV SERVIZI Srl accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone alla Direzione, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 88 e 90.

CAPO IX CREMAZIONE

ART. 96 - COSTRUZIONE DI FORNI CREMATORI

La costruzione di un crematorio è sottoposta alla disciplina di cui all'art. 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

ART. 97 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

L'autorizzazione alla cremazione è disciplinata dall'art. 3, della legge 30 marzo 2001, n. 130.

In particolare si prevede che:

- a) *l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;*
- b) *l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:*
 - 1) *la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;*
 - 2) *l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;*

- 3) *in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;*
- 4) *la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.*

L'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3) della legge 30 marzo 2001, n. 130, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.

ART. 98 - GESTIONE DEI CREMATORI

Ai sensi dell'art. 5, comma secondo, della legge 30 marzo 2001, n. 130, la gestione dei crematori spetta ai Comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 99 - INTERVENTO ALLA CREMAZIONE

Alle operazioni della cremazione non possono assistere persone estranee alla famiglia del defunto e al servizio, salvo speciale autorizzazione da parte del gestore dell'impianto.

ART. 100 - URNE CINERARIE - TUMULAZIONE - DISPERSIONE

Le modalità operative relative per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri sono indicate in DG n. 179 del 20/07/2005.

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria e fermo restando l'obbligo di sigillare il contenitore, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria è delle dimensioni massime di 25 x 25 x 70 cm. e deve contenere le ceneri di una sola salma.

Ai sensi dell'art. 3, della legge 30 marzo 2001, n. 130 è consentita la dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2) dell'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

A richiesta degli interessati e in base a concessione ai sensi dell'art. 83 l'urna è collocata nei Cimiteri del Comune di Cento in apposita celletta o nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per la inumazione ai sensi del comma seguente.

Nei Cimiteri può essere prevista una apposita zona per la concessione di aree destinate ad inumazione delle urne cinerarie.

Qualora la famiglia non avesse provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra l'urna viene collocata nel cinerario comune.

Ove l'interessato abbia lasciato disposizioni relative alla cremazione della propria salma senza lasciare i mezzi finanziari per provvedervi ed in caso di disinteresse da parte dei famigliari, CMV SERVIZI Srl procederà alla forma di sepoltura o pratica funebre meno onerosa per la collettività.

ART. 101 - TRASPORTO, VERBALE DI CONSEGNA, REGISTRO

Ai sensi dell'art. 3, della legge 30 marzo 2001, n. 130 il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno conservato presso il crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo per essere trasmesso allo Ufficio di Stato Civile.

Se l'urna resta collocata nel Cimitero, il secondo verbale è conservato dal custode.

Presso il crematorio è tenuto un registro, in doppio esemplare, contenente le generalità delle persone cremate, la data di nascita e di morte, di cremazione e di consegna dell'urna cineraria.

CAPO X POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 102 - ORARIO

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, su proposta di CMV SERVIZI Srl ed affisso all'ingresso.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo campana mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Nelle giornate di intensa nebbia o di pioggia, CMV SERVIZI Srl può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

ART. 103 - DIVIETO DI INGRESSO

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) *a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione di quelli che servono alla deambulazione delle persone con handicap;*
- b) *alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;*
- c) *a coloro che intendano svolgere, all'interno del cimitero attività di questua;*
- d) *ai fanciulli di età inferiore ai 6 anni quando non siano accompagnati;*

Per motivi di età o di salute o altri motivi, CMV SERVIZI Srl può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari; tale concessione è soggetta a revoca da parte di CMV SERVIZI Srl per cause di forza maggiore o per particolari condizioni.

ART. 104 - RITI RELIGIOSI

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per i singoli o per la generalità dei defunti, purchè non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate da CMV SERVIZI Srl.

ART. 105 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Non è ammessa la circolazione dei veicoli privati nell'interno del cimitero.

E' ammesso l'accesso alle carrozzelle o tricicli di cui si servono invalidi o ammalati.

Parimenti CMV SERVIZI Srl può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese, addette al cimitero, fissando il percorso e l'orario.

ART. 106 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

All'interno del Cimitero è vietato:

- a) *fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;*
- b) *introdurre biciclette, armi da caccia, cani od altri animali, cose irreverenti; introdurre ceste o involti salvo contengano oggetti, o ricordi autorizzati da collocare sulle tombe e verificati dal personale;*
- c) *toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi; è fatto obbligo comunque rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;*
- d) *buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;*
- e) *portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;*
- f) *calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;*
- g) *disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle Imprese che svolgono attività nel cimitero;*
- h) *prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione di CMV SERVIZI Srl e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;*
- i) *eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;*
- l) *chiedere l'elemosina, fare questue senza autorizzazione di CMV SERVIZI Srl il quale determina il posto e l'ora;*
- m) *assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.*

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

CAPO XI DISPOSIZIONI VARIE

ART. 107 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI BENEMERITI

All'interno del Cimitero di Cento è predisposta un'area per gli uomini illustri ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme o resti di cittadini benemeriti per opere di ingegno o per servizi resi.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare gratuitamente nei Cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di benemeriti

ART. 108 - REGISTRO DELLE SEPOLTURE

Presso CMV SERVIZI Srl è tenuto un registro delle sepulture, in particolare per l'aggiornamento delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Tale registro è detenuto con mezzi informatici o tradizionali.

Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri del Comune di Cento, escluso il Cimitero israelitico.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nel PRC e nella cartografia.

ART. 109 - ANNOTAZIONI NEL REGISTRO DELLE SEPOLTURE

Nel registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) *generalità del defunto o dei defunti;*
- b) *il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;*
- c) *la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;*
- d) *le generalità del concessionario o dei concessionari e quelle del primo intestatario ai fini delle comunicazioni;*
- e) *gli estremi del titolo costitutivo;*
- f) *la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;*
- g) *la natura e la durata della concessione;*
- h) *le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;*
- i) *le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.*

Per la salvaguardia dei dati personali si fa riferimento alle norme vigenti in materia di privacy.

ART. 110 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali.

Tale registro può essere tenuto con strumenti informatici o tradizionali: in questo ultimo caso il registro deve essere in duplice copia.

Il registro è ordinato in maniera tale da effettuare le iscrizioni giornaliere.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede allo aggiornamento del registro delle sepolture cimiteriali.

ART. 111 - ANAGRAFE CIMITERIALE

L'ufficio di polizia mortuaria di CMV SERVIZI Srl, sulla scorta del registro di cui all'art. 108, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per Cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso.

Nell'anagrafe dovranno essere riportate:

- a) *generalità del defunto;*
- b) *numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 108.*

ART. 112 - SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

Lo scadenziario delle concessioni ha lo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria di CMV SERVIZI Srl è tenuto a predisporre entro il 30 settembre di ogni anno l'elenco, distinto per Cimitero, delle concessioni in scadenza.

Tale registro può essere tenuto con strumenti informatici o tradizionali: in questo ultimo caso il registro deve essere in duplice copia.

CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 113 - SANZIONI

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, purchè non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le quali sono punite ai sensi dell'art. 108 del medesimo, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro a norma e con le modalità di cui agli art. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche e integrazioni e della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per le infrazioni commesse dalle ditte o dai loro incaricati di cui all'art. 88, oltre alle sanzioni previste dal precedente comma, CMV SERVIZI Srl potrà sospendere la ditta dall'esercizio delle sue attività all'interno dei cimiteri comunali per un periodo di tempo variabile da 10 giorni ad un anno.

Per casi la cui gravità prevede la sospensione di oltre un mese, potrà essere istituita una commissione disciplinare composta da un rappresentante della direzione di CMV SERVIZI Srl che la presiede, oltrechè dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria di CMV SERVIZI Srl e da un rappresentante della categoria cui la ditta appartiene.

ART. 114 - CAUTELE

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, mensole, apposizioni di croci, lapidi, busti, costruzioni di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 115 - TRASFERIMENTO DI COMPETENZE A CMV SERVIZI SRL

Il Comune di Cento trasferisce a CMV SERVIZI Srl, società a totale capitale pubblico partecipata dal Comune, costituita ai sensi dell'articolo 22, terzo comma, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, ora articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni funebri cimiteriali nell'ambito del territorio di questo Comune, in osservanza della convenzione di servizio approvata con atto del Consiglio Comunale n. 63, del 28 giugno 2004, delle disposizioni del presente regolamento e secondo quanto previsto dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285

Spetta al Consiglio di Amministrazione di CMV SERVIZI Srl l'adozione dei provvedimenti di concessione delle sepolture private, con l'esclusione di quelle delle aree per la costruzione di tombe di famiglia che, ai sensi dell'art. 1 della convenzione di servizio approvata con atto del Consiglio Comunale n. 63, del 28 giugno 2004, restano nella competenza del Comune e della proposta di PRC.

E' di competenza della Direzione di CMV SERVIZI Srl l'emanazione degli altri atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione e di ogni altro adempimento compiuto nell'osservanza del regolamento stesso, ivi compresi quelli sanzionatori.

ART. 116 - ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

Il presente Regolamento Comunale annulla qualsiasi precedente normativa regolamentare e/o deliberazioni comunali in materia di Polizia Mortuaria e di servizi funebri e cimiteriali.